



DAL CONFLITTO ALLA SEPARAZIONE

Approccio e intervento pedagogico
in tutela della centralità e dei diritti
del minore.

A cura della dott.ssa Elena Brattini

LA COPPIA: CONIUGALE E GENITORIALE

- Cigoli (1998) definisce la coppia come “essere e fare un corpo solo e al contempo riconoscere la differenza”.
- Teoria dei ruoli di J. Levi Moreno: circolarità che si crea

- Nella fase della formazione della **coppia coniugale** l'evento critico è il matrimonio o l'inizio della convivenza. La transizione ha come obiettivo la costituzione di un patto coniugale che possa dar vita, e poi in seguito mantenere, un'identità di coppia. Tale obiettivo si declina in compiti di sviluppo quali la reciprocità (prendersi cura entrambi l'uno dell'altro riconoscendo e rispettando la diversità), il valore e l'impegno dei partner nel mantenimento del legame.
- La formazione della **coppia genitoriale** l'evento critico è la nascita del figlio e la transizione ha come obiettivo l'esercizio della cura responsabile della prole, declinato nella costruzione di una nuova identità di coppia (che si integra ma nello stesso tempo si distingue dalla coppia coniugale) e nel riconoscere, sostenere e legittimare l'altro riguardo alla sua funzione genitoriale.



Il conflitto

- Il conflitto della coppia può essere definito come un “disagio che si riferisce alla relazione intima, alla reciproca comprensione e al venir meno di modalità condivise di relazione di coppia” (Rosa & Tura, 2012).
- Il conflitto può avere due valenze: può rappresentare **un’opportunità** di crescita e di riequilibrio, quando sono presenti risorse quali la capacità di riconoscere e la volontà di affrontare la conflittualità mediante abilità di negoziazione, impegno nelle relazioni, abilità comunicative. Quando, invece, il conflitto non è riconosciuto e affrontato, può rappresentare **un blocco** nell’evoluzione.
- Il conflitto NON è violenza

Le fasi del conflitto:

1. Alienazione o fase della decisione
2. Conflittuale o fase legale
3. Riequilibratrice o post legale



- **1) Alienazione o fase della decisione** (precedente alla separazione), ossia la presa di coscienza da parte dei coniugi di avere incompatibilità profonde e irreparabili, che li coinvolgono in diverse aree di vita.
 - Le emozioni prevalenti sono: delusione, disaffezione dalla relazione di coppia e perdita
 - Decisione di rivolgersi ad un professionista per cercare di superare la situazione
 - La coppia prende la decisione di separarsi, la cui richiesta nella quasi totalità dei casi è da parte di uno dei due coniugi. Colui che subisce la richiesta solitamente è quello che avrà maggiori difficoltà a elaborare sentimenti di ambivalenza, timore, senso di vuoto mettendo in atto comportamenti che simulino una certa armonia nella coppia, la ricerca di possibili soluzioni e la richiesta di consiglio agli amici.
 - Alcune modalità rendono difficile e altamente conflittuale la separazione giudiziale.

- **2) Conflittuale o fase legale** (durante la separazione), ossia l'ufficialità della separazione. Questo avviene nel momento in cui si ricorre al sistema giudiziario al fine di gestire la conflittualità della coppia andando a definire questioni patrimoniali e l'affidamento dei figli. Arrivati a questa fase ci si dovrebbe aspettare l'elaborazione della perdita del rapporto coniugale ma frequentemente si assiste:
 - comportamenti, quali minacce, grida, denigrazioni dell'altro,...
 - le emozioni sono confuse, il dolore provato viene espresso attraverso la rabbia e il disinteresse.

- **3) Fase post-legale** (dopo la separazione), ossia una nuova organizzazione delle relazioni familiari; ha lo scopo fondamentale di mantenere:
 - buoni rapporti come coppia genitoriale,
 - favorire anche i rapporti dei figli con le famiglie d'origine
 - le emozioni che prevalgono sono l'accettazione e la fiducia in sé e nelle proprie capacità e una canalizzazione delle energie verso nuovi progetti di vita.

MATRIMONIO



MATRIMONIO

Aspetto sociale

- ❖ Fondamento della famiglia: il matrimonio è considerato la cellula base della società, da cui scaturiscono relazioni affettive, morali e di responsabilità reciproca.
- ❖ Ruolo comunitario: è un patto che si inserisce nel tessuto della convivenza umana, contribuendo alla coesione sociale e alla trasmissione di valori condivisi.
- ❖ Evoluzione delle forme familiari: sebbene oggi convivano modelli alternativi (convivenze, coppie di fatto), il matrimonio mantiene una funzione ordinatrice nella struttura sociale.

Aspetto culturale

- ❖ Tradizioni e simbolismi: il matrimonio è carico di rituali e significati che variano nel tempo e nello spazio, riflettendo usi, costumi e credenze religiose.
- ❖ Sacralità e religione: per la Chiesa cattolica, il matrimonio è un sacramento, e la sua celebrazione ha valore spirituale oltre che sociale.
- ❖ Trasformazioni storiche: dall'età romana alla modernità, il matrimonio è passato da essere un fatto sociale a un atto giuridico e personale, pur conservando elementi di continuità.

Aspetto giuridico

- ❖ Definizione legale: in Italia, il matrimonio è regolato dal Codice Civile e dalla Costituzione (art. 29), che lo riconosce come fondamento della famiglia legittima.
- ❖ Effetti giuridici: produce conseguenze durature in ambito patrimoniale, successorio, fiscale e genitoriale.

Tipologie e requisiti:

Libertà di stato (non essere già sposati)

Consenso libero e consapevole

Età minima e capacità giuridica

Nullità e annullabilità: un matrimonio può essere dichiarato nullo se mancano i requisiti fondamentali, come la libertà di stato o il consenso valido.



SEPARAZIONE



La separazione coniugale è un istituto giuridico che consente ai coniugi di sospendere gli effetti del matrimonio, senza scioglierlo definitivamente. In Italia, può avvenire in due forme: **consensuale e giudiziale**.

➤ Separazione **consensuale**:

- ❖ Accordo tra i coniugi: entrambi sono d'accordo nel separarsi e stabiliscono insieme le condizioni (affidamento figli, mantenimento, casa coniugale, ecc.)
- ❖ Procedura semplificata: può essere presentata al tribunale, oppure davanti all'ufficiale di stato civile o tramite negoziazione assistita da avvocati
- ❖ Tempi più rapidi: generalmente più veloce e meno costosa rispetto alla giudiziale.



- ❖ Effetti immediati: sospensione della convivenza e dei doveri reciproci (fedeltà, coabitazione).
- ❖ Mantenimento: se uno dei coniugi è economicamente più debole, può ricevere un assegno di mantenimento.
- ❖ Figli: viene stabilito l'affidamento (condiviso o esclusivo) e il contributo economico per il loro sostentamento.

➤ Separazione **giudiziale**:

- ❖ Conflitto tra i coniugi
- ❖ Intervento del giudice: è il Tribunale Ordinario a decidere su tutti gli aspetti della separazione.
- ❖ Durata maggiore: può richiedere anni, soprattutto se ci sono figli o beni da dividere.



- ❖ Accertamento delle cause: il giudice può attribuire la “*colpa*” della separazione a uno dei coniugi, con effetti sull’assegno di mantenimento.
- ❖ Tutela dei minori: il tribunale valuta l’interesse superiore dei figli, anche contro la volontà dei genitori.
- ❖ Patrimonio e casa: viene decisa la divisione dei beni e l’assegnazione della casa familiare.

La separazione è spesso il primo passo verso il divorzio, che può essere richiesto dopo 6 mesi (se consensuale) o 12 mesi (se giudiziale).

Le implicazioni psicologiche, economiche e familiari sono profonde e richiedono attenzione, soprattutto in presenza di figli



Dal punto di vista giuridico, la separazione coniugale in Italia è regolata dal **Codice Civile** e rappresenta la sospensione degli effetti del matrimonio, senza scioglierlo definitivamente.

La separazione è l'atto con cui i coniugi decidono (o vengono autorizzati dal giudice) a sospendere la convivenza e i doveri reciproci derivanti dal matrimonio, come la fedeltà, l'assistenza morale e materiale e la coabitazione.

- ✓ Tipologie di separazione
- ✓ Effetti giuridici della separazione
- ✓ Sospensione dei doveri coniugali
- ✓ Mantenimento: il coniuge economicamente più debole può ricevere un assegno di mantenimento.
- ✓ Affidamento dei figli: viene stabilito dal giudice o concordato tra le parti, **con priorità all'interesse del minore.**
- ✓ Casa familiare: può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli, anche se non proprietario.
- ✓ Successione: i coniugi separati conservano diritti successori, salvo separazione con addebito.



La separazione non scioglie il matrimonio: i coniugi restano formalmente sposati.

Dopo 6 mesi (consensuale) o 12 mesi (giudiziale), si può chiedere il divorzio, che scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale.

DIVORZIO



Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

- **divorzio congiunto**, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi)
- **divorzio giudiziale**, quando non c'è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge).

AFFIDAMENTO DEI FIGLI



- Argomento delicato
- La **Riforma Cartabia** ha introdotto importanti cambiamenti nel diritto di famiglia, con particolare attenzione all'affidamento dei figli, inclusi quelli nati fuori dal matrimonio. Ecco le principali novità che riguardano l'affidamento:
 - Unificazione dei procedimenti: separazione e divorzio ora possono essere trattati in un unico procedimento, riducendo tempi e costi
 - Ascolto del minore: il giudice ha l'obbligo di ascoltare il minore che ha compiuto 12 anni, o anche prima se capace di discernimento, nel caso sia ritenuto utile
 - Tutela della bigenitorialità: entrambi i genitori devono partecipare attivamente alla crescita del figlio, salvo situazioni di grave pregiudizio
 - Sanzioni per il genitore inadempiente: se uno dei genitori ostacola i rapporti con l'altro, il giudice può adottare misure restrittive o economiche
 - Piano genitoriale: viene valorizzato il progetto educativo e organizzativo che ciascun genitore propone per il figlio
 - Provvedimenti urgenti: il giudice può abbreviare i tempi nei casi di urgenza e adottare misure temporanee per tutelare il minore.

👶 Figli nati fuori dal matrimonio:

- ➡ Applicazione del rito unico: anche per i figli nati fuori dal matrimonio si applica il nuovo rito per le controversie familiari
- ➡ Diritti del minore al centro: il figlio ha diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori e con i parenti di ciascun ramo
- ➡ Responsabilità genitoriale: il giudice decide in base all'interesse morale e materiale del minore, senza distinzione tra figli nati nel matrimonio o fuori.
- ➡ **Il piano genitoriale** è uno strumento introdotto dalla Riforma Cartabia per mettere al centro l'interesse del minore e garantire una gestione chiara e condivisa della genitorialità. Serve a definire come ciascun genitore intende prendersi cura del figlio dopo la separazione o il divorzio. Si colloca all'interno della Coordinazione genitoriale.

Chi è il coordinatore genitoriale?

E' un professionista incaricato di supportare i genitori ad alto conflitto nella gestione del loro ruolo/ responsabilità genitoriale, all'interno della coordinazione genitoriale.

Cosa include un piano genitoriale?

Tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore

Attività quotidiane e scolastiche

Modalità di comunicazione con il figlio

Decisioni importanti (salute, istruzione, religione, attività sportive e culturali), che di norma devono essere condivise

Spese ordinarie e straordinarie le spese per il mantenimento del figlio, distinguendo tra quelle quotidiane e quelle eccezionali

Gestione dei conflitti ed eventuali modalità di risoluzione delle controversie tra i genitori.

Qual è la scopo del piano genitoriale?

Il piano genitoriale aiuta il giudice a valutare la capacità di ciascun genitore di collaborare e di mettere al centro il benessere del figlio



La coordinazione genitoriale, così come la mediazione familiare, non sono obbligatori, ma fortemente raccomandati, soprattutto nei procedimenti consensuali.

Il mediatore familiare facilita e supporta il conflitto, il coordinatore genitoriale ha anche potere decisionale.

La mediazione familiare è vietata nelle situazioni di violenza domestica (Convenzione di Istanbul) perché manca il principio di uguaglianza tra le parti, fondamento della mediazione.

Breve accenno alla Mediazione Familiare

- La mediazione familiare è svolta da un **professionista formato e qualificato** ed è un processo in cui un terzo, neutrale e qualificato, viene chiamato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione, resa necessaria dal conflitto, nel rispetto del quadro legale esistente.
- Ha lo scopo di favorire la reciproca comprensione, cogliere e valorizzare le differenze e affinità nelle diverse versioni, aiutare le parti a chiarire il conflitto cercando di spostare la comunicazione sempre più verso l'oggetto dell'incompatibilità e rimettendo al centro il minore, favorire un contatto diretto e rispettoso tra le parti.
- Si compone di 4 fasi principali:
 - accoglienza
 - ascolto
 - definizione del problema
 - restituzione

Il Mediatore/ Mediatrice deve essere in grado di:

- gestire il processo comunicativo e tenere sotto controllo la complessità dello stesso
- utilizzare uno stile comunicativo adatto alla situazione
- integrare la comunicazione verbale con quella non verbale
- leggere le emozioni proprie e degli altri
- verificare costantemente se ciò che sta recependo è quello che l'interlocutore intendeva veicolare (non interpretare o presumere!)
- calmare le urgenze interpretative
- cogliere i diversi punti di vista e utilizzarli nella soluzione del conflitto
- riconoscere e gestire il conflitto in particolare dal punto di vista emotivo e comunicativo
- restare sulla valutazione e non sul giudizio

La responsabilità genitoriale

- La responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori (art. 316 del c.c., come sostituito dal D. Lgs. n. 154/2013), non solo al padre (patria) che ha anche eliminato il termine "potestà" sostituendolo col termine "responsabilità" genitoriale ovunque presente nel codice civile.

- **Dal "Potere" alla "Responsabilità"** (Evoluzione Giuridica)

Prima si parlava di **"Patria Potestà"** (idea di potere/autorità, prevalenza della figura paterna)

Oggi si parla di **"Responsabilità Genitoriale"** (riforma del 2013 D.Lgs. 154/2013 in Italia)

La responsabilità è un **funzione** esercitata nell'**interesse del minore**.

❖ **Costituzione Italiana:**

Art. 30: Diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (anche se nati fuori dal matrimonio).

Art. 31: Tutela della famiglia e dell'infanzia.

❖ **Codice Civile (Art. 316 c.c.):**

Titolarità ed Esercizio: spetta ad **entrambi** i genitori.

Modalità: esercitata di **comune accordo**, tenendo conto delle **capacità**, delle **inclinazioni naturali** e delle **aspirazioni** del figlio.

❖ **Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (1989):** minore come **soggetto di diritti**.

Il Minore come Soggetto di Diritti

- Diritto all'Ascolto (Art. 315-bis e Art. 336-bis c.c.): il minore che ha compiuto i 12 anni (o anche meno, se capace di discernimento) ha diritto di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano.
- Diritto alla bigenitorialità (Art. 337-ter c.c.): il minore ha diritto a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, salvo situazioni di grave pregiudizio.
- Diritto alla stabilità affettiva e abitativa: il giudice deve garantire che il minore viva in un ambiente stabile e sereno, evitando soluzioni che lo espongano a stress o conflitti.
- Diritto all'informazione e alla partecipazione: il minore ha diritto a essere informato, in modo adeguato alla sua età, sulle decisioni che lo riguardano e a esprimere la propria opinione.

La responsabilità genitoriale implicano la facoltà ai genitori di:

- **custodire** (destinare il proprio domicilio al minore, da cui non può allontanarsi senza il consenso del genitore)
- **allevare** (fornire il necessario per sopravvivere- vestiti, alimenti,..)
- **educare**
- **istruire**, eccezione questa tra le potestà, che consiste in un “obbligo di risultato” il cui adempimento dipende dalla prestazione di terzi, per esempio il sistema scolastico;
- **amministrare**, sul piano ordinario, che comporta la gestione dei rapporti a carattere patrimoniale conservandone la sostanza;
- **usufruire dei beni**, che consiste nell'uso e nel godimento di una res senza alterarne la destinazione d'uso
- **rappresentare**, vale dire poter compiere negozi giuridici in sua vece, per es., al compimento degli obblighi scolastici, possono stipulare il contratto lavorativo di apprendistato oppure per es. permette di confrontarsi nel Consiglio di classe e con le autorità sanitarie.

➤ **Doveri/Obblighi (Art. 147 c.c.):**

- **Mantenimento:** soddisfare i bisogni materiali e immateriali.
- **Istruzione:** garantire un percorso formativo.
- **Educazione:** trasmettere valori, regole e promuovere la personalità.

➤ **Poteri di Amministrazione e Rappresentanza:**

- Amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni del figlio (con limiti e supervisione del Giudice Tutelare per gli atti più importanti).
- Rappresentanza del figlio in tutti gli atti civili.

- **L'Ottica Giuridica:** fornisce la **struttura** (diritti e doveri, titolarità, sanzioni) per proteggere l'interesse del minore.



- **L'Ottica Pedagogica:** fornisce il **contenuto** (competenze, stili educativi, supporto) per realizzare concretamente quell'interesse.

PAUSA!



La Responsabilità Educativa come **Cuore Pedagogico**



➤ **FOCUS:** L'impegno a favorire lo sviluppo armonioso e la piena realizzazione della personalità del figlio (come richiamato dall'Art. 316 c.c.).

➤ **Competenze Genitoriali (Funzioni Cruciali)**

Capacità di Accudimento: soddisfare i bisogni primari (fisici ed emotivi).

Capacità di Sostegno Emotivo: offrire affetto, sicurezza e incoraggiamento (cruciale per l'autoefficacia).

Capacità Riflessiva e Meta-genitoriale: saper leggere i bisogni del figlio e riflettere sul proprio ruolo, adattando lo stile educativo.

Gestione del Conflitto: la capacità di separare **il ruolo** di genitore da quello di partner, evitando di esporre i figli al conflitto coniugale (essenziale nelle separazioni).

- **La Corresponsabilità Educativa:** l'educazione non è solo compito dei genitori, ma è un'**alleanza** con altre agenzie educative.
- **Soggetti Coinvolti:**
 - **Genitori:** ruolo primario e insostituibile.
 - **Scuola: Corresponsabilità educativa** (Patto Educativo di Corresponsabilità).
 - **Servizi Sociali e Sanitari:** rete di supporto nei casi di fragilità o necessità specifiche.
- **Obiettivo:** creare un sistema dinamico e coerente che supporti la crescita del minore.

Bigenitorialità:

- La bigenitorialità è il diritto del figlio minore di mantenere rapporti significativi e continuativi con *entrambi* i genitori, anche in caso di separazione o divorzio. Il suo scopo principale è tutelare il benessere psicologico, educativo e affettivo del minore.

La bigenitorialità è un ***principio fondamentale del diritto di famiglia*** che riconosce al figlio minore il diritto di:

- **Ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori**
- **Mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore**
- **Conservare relazioni significative con i parenti di entrambi i rami familiari**

Questo principio è sancito dall'**art. 337-ter del Codice Civile**, dalla **Legge 54/2006** sull'affidamento condiviso, e da convenzioni internazionali come la **Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (1989)**.

Riferimenti normativi

- Art. 337-ter c.c.: il figlio ha diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, anche in caso di separazione.
- Legge 54/2006: ha introdotto l'affido condiviso come regola generale, rafforzando il principio di bigenitorialità.
- Giurisprudenza di merito e di legittimità: le sentenze della Corte di Cassazione e dei Tribunali minorili ribadiscono che la bigenitorialità è un diritto del minore, non un privilegio dei genitori.

➤ **L'obiettivo** della bigenitorialità è garantire che il figlio:

- non subisca la rottura del legame con uno dei genitori a causa della separazione
- cresca in un ambiente affettivamente equilibrato, con il contributo di entrambi
- sia tutelato nel suo interesse superiore, anche quando i genitori non convivono più



Aspetti giuridici

La bigenitorialità non è solo un diritto del figlio, ma anche **un dovere dei genitori** di cooperare per il suo benessere.

In caso di conflitti, il giudice può:

- Disporre l'affidamento condiviso o esclusivo
- Stabilire modalità di frequentazione
- Intervenire per garantire la continuità affettiva

La Legge n. 54 dell'8 febbraio del 2006 stabilisce la riforma sull'affidamento condiviso.

- Ha sostituito il regime ordinario previgente di affidamento monogenitoriale dei figli ponendo l'attenzione sul diritto del minore, anche in situazioni di crisi familiare, a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, esercitando il diritto alla bigenitorialità.



- In **caso di conflitto o rischio** il giudice può limitare o sospendere i diritti di un genitore solo in presenza di comportamenti gravemente lesivi per il minore (es. violenza, abbandono, alienazione).

- Mezzi di Protezione (A.G.)

Decadenza dalla responsabilità genitoriale (Art. 330 c.c.): nei casi più gravi (es. maltrattamenti, grave pregiudizio).

Limitazione della responsabilità (Art. 333 c.c.): condotte pregiudizievoli non così gravi da portare alla decadenza (es. limitazione a specifiche decisioni).

Vigilanza/Ammonimento: intervento meno invasivo.

Diritti legali fondamentali dei genitori:

- **Responsabilità genitoriale condivisa**

Entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di prendersi cura del figlio, anche se separati o divorziati. Questo include educazione, salute, istruzione, sviluppo affettivo e sociale.

- **Diritto di visita e frequentazione**

Il genitore non convivente ha diritto a mantenere rapporti significativi e continuativi con il figlio, salvo casi di grave pregiudizio.

- **Diritto di partecipare alle decisioni importanti**

Le scelte su scuola, cure mediche, religione e attività extrascolastiche devono essere condivise, salvo diversa disposizione del giudice.


- **Diritto all'informazione**

Ogni genitore ha diritto di essere informato sull'andamento scolastico, sanitario e sociale del figlio, anche se non convivente.

Ogni genitore ha diritto:

- di essere informato sull'andamento scolastico, sanitario e sociale del figlio, anche se non convivente.
- di proporre un piano genitoriale (In caso di separazione o divorzio, ciascun genitore può presentare al giudice un piano che descriva come intende esercitare la propria responsabilità.)
- di ricorrere al giudice se l'altro genitore ostacola i rapporti o prende decisioni unilaterali
- di contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle proprie capacità economiche.
- di concordare le spese straordinarie.

➤ QUALI SONO GLI INDICATORI DI UNA BUONA BIGENITORIALITÀ?



- Comunicazione costruttiva tra i genitori
- Presenza regolare e significativa di entrambi nella vita del figlio
- Condivisione delle decisioni educative e sanitarie
- Assenza di comportamenti ostili o manipolatori
- Capacità di non coinvolgere i figli nel conflitto

Le separazioni prevedono un certo grado di conflitto tra i genitori ma risulta dannoso quando:

- non ci sono spazi e tempi adeguati per il minore affinché rielabori il conflitto dei genitori
- mancano le informazioni su ciò che sta accadendo e di conseguenza gli strumenti per comprendere gli eventi
- processo bifase: valutazione negativa, ricerca responsabile e causa del conflitto.
- Ricerca della causa come strategia
- Sentimenti colpa o rabbia
- Conflitto cronico compromette instabilità emotiva del minore

Attori coinvolti

Servizi sociali

- Monitoraggio delle relazioni familiari per garantire la **presenza attiva di entrambi i genitori**.
- Redazione di **relazioni tecniche** che valutino la qualità del rapporto genitore-figlio.
- Supporto nella **mediazione dei conflitti** e nella promozione di accordi genitoriali.

Psicologi e Pedagogisti

- Valutazione dell'impatto psicologico della separazione sul minore.
- Interventi di **sostegno pedagogico alla genitorialità** per favorire la cooperazione.
- Prevenzione e trattamento di **dinamiche di alienazione genitoriale**.
- CTU-CTP

Avvocati (mediatori, coordinatori genitoriali)

- Redazione di **piani genitoriali** che rispettino il principio di bigenitorialità.
- Assistenza nella **negoiazione di accordi di affido** e tempi di visita.
- Tutela del minore in sede giudiziaria, anche attraverso **istanze correttive** in caso di violazioni.

➤ **Grado di coinvolgimento dei minori nelle dinamiche di conflitto familiare:**

- ✓ Coalizione: il figlio si allea con uno dei genitori
- ✓ Triangolazione: i genitori desiderano che il figlio stia dalla loro parte/ sentimenti colpa e tradimento
- ✓ Deviazione: il conflitto si sposta sul figli

Attenzione all'effetto spillover (Camisasca: travaso emozioni dalla copia al figlio.

Servizio Tutela e Servizio Prevenzione

Il Servizio sociale Territoriale in stretta collaborazione l'Autorità Giudiziaria, concorre a tutelare i diritti dell'infanzia, contrastando l'isolamento, l'emarginazione, lo sfruttamento, la violenza e tutte le situazioni sociali che non rispettano la dignità e i bisogni dei minori.

Vi è uno specifico Servizio di **Prevenzione** che mira a contrastare le situazioni critiche di un nucleo familiare e a fornire assistenza ai minori in condizioni di bisogno, in un'ottica e una funzione di prevenzione del disagio sociale.

Il **Servizio Tutela Minori** garantisce la presa in carico di situazioni particolarmente problematiche su mandato dell'autorità Giudiziaria.

La cornice giuridica

L'attività del Servizio Tutela, all'interno di una cornice giuridica definita dalla Magistratura, si declina in riferimento ai contenuti del mandato, alla specificità di ogni singola situazione e attraverso l'elaborazione di un progetto di intervento individualizzato.

L'intervento del Servizio Tutela Minori si concretizza attraverso un lavoro d'equipe psico-sociale.

Il Servizio interviene principalmente:

- in situazioni familiari dove i minori vivono una situazione di pregiudizio a causa di maltrattamenti fisici e psicologici, gravi trascuratezze e abbandono, abusi sessuali e gravi conflittualità familiari.
- nelle situazioni di minori autori di reato per i quali viene richiesta dal Tribunale una valutazione ed in seguito l'elaborazione di un eventuale percorso di messa alla prova.

A chi si rivolge

minori in situazioni di
pregiudizio

tutti coloro (mamme, papà,
nonni, insegnanti, vicini di
casa, etc.) che osservano
situazioni di pregiudizio a
carico di minori

genitori che hanno bisogno
di supporto per trovare
risposte adeguate alle
domande dei loro figli

coppie in conflitto che
hanno bisogno di supporto
per gestire le funzioni
genitoriali.

Quali funzioni svolge?

Il Servizio Tutela Minori svolge due funzioni principali:

- ❖ funzione di assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità in famiglie con minori;
- ❖ funzione di vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale, che devono essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore (art.9 e art.23, Legge 184/83) anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia. Rapporti diretti con il Tribunale dei Minorenni e la Procura dei Minorenni.

Interventi attivati dalla Tutela minori

► Interventi di assistenza alle famiglie e ai minori e sostegno alla genitorialità

Interventi di carattere assistenziale, educativo, di aiuto e di sostegno, che hanno l'obiettivo di favorire il diritto del minore di vivere e crescere nella propria famiglia d'origine, e sono:

consulenza e orientamento all'uso delle risorse del territorio e all'accesso ai servizi;

consulenza psico-sociale di sostegno alla genitorialità;

interventi di inserimento di minori nei contesti educativi presenti sul territorio;

interventi socio-educativi individuali e di gruppo

► Interventi di vigilanza e protezione dei minori

Il Servizio può venire a conoscenza, attraverso segnalazioni di altri soggetti (scuole, servizi sanitari, vicinato, ecc...), che un minore potrebbe trovarsi in una situazione di sofferenza o di rischio evolutivo.

Altre volte è la Magistratura minorile che invia al servizio sociale la richiesta di verificare le condizioni di vita e familiari di un minore che presenta segnali di disagio. (Indagine)

A seguito di una segnalazione gli operatori psico-sociali si attivano per una verifica della situazione segnalata e per formulare un progetto di intervento a tutela del minore.

► Interventi relativi ai minori denunciati ai sensi del DPR 448/88

Riguarda i minori segnalati dalla magistratura minorile a seguito di reati commessi di varia natura. L'indagine psicosociale, richiesta dalla Procura minorile, serve per costruire percorsi educativi alternativi a quelli penali. Sono infatti indagini, svolte dall'assistente sociale e dalla psicologa, centrate sull'ambiente socio-familiare in cui vive il minore, sulla sua personalità e sul rapporto tra minore, reato e contesto sociale di appartenenza.

L'obiettivo di tale processo è di costruire con il minore e con la sua famiglia un contesto valutativo al fine di comprendere i significati del comportamento deviante, esprimere prognosi sull'occasionalità del comportamento, valutare la connessione del reato con altri indicatori di disagio, formulare un eventuale progetto di aiuto. Questa valutazione psico-sociale fornisce al giudice informazioni di cui tener conto in sede processuale.

► Interventi connessi alla separazione coniugale

Il servizio opera su richiesta del Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni nei casi di separazione conflittuale di genitori che non riescono a trovare un accordo sull'affidamento dei figli all'uno o all'altro genitore. Gli operatori hanno il compito di svolgere una indagine psico-sociale sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio. Al termine dell'indagine inviano una relazione contenente una valutazione psico-sociale della situazione familiare al giudice che l'ha richiesta per gli interventi di competenza.

Progetto di Mediazione nei confronti del gruppo familiare con l'obiettivo di aiutare i vari membri ad elaborare i conflitti e le emozioni legate alla separazione e a fare emergere risorse e capacità insite in ciascuno, genitori e figli, per potere attraversare il cambiamento ed uscirne in modo creativo.

Coordinatore genitoriale

Tribunale dei Minorenni

Il Tribunale per i minorenni è un organo giudiziale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.

E' composto da quattro giudici: due togati e due onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia). Modifiche Riforma Cartabia.

Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:

- i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18;
- l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio;
- l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello.

La Procura dei Minorenni

Eventuali segnalazioni devono essere fatte presso la Procura per i Minorenni.

I Servizi sociali Tutela hanno la facoltà, e in qualche caso l'obbligo, di segnalare all' Autorità Giudiziaria minorile le situazioni a loro conoscenza in cui la responsabilità genitoriale è male esercitata e il minore subisce un pregiudizio o appare abbandonato (può derivare un provvedimento giudiziario nei confronti dei genitori). Incarico di indagine al S. S. e apertura fascicolo.

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria.

Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a **quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini:**

- ❖ i servizi sociali,
- ❖ gli enti locali,
- ❖ le istituzioni scolastiche,
- ❖ l'autorità di pubblica sicurezza.

Quando è obbligatorio fare una segnalazione

L'ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all'autorità giudiziaria è **obbligatoria**, e cioè:

- quando un minorenne si trova in **situazione di abbandono** ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
- quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile), e per tale ragione collocato, d'urgenza, in luogo sicuro **dall'autorità amministrativa**; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al TM l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo;
- quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).

LO SPAZIO NEUTRO e GLI INCONTRI PROTETTI

Lo Spazio neutro e incontri protetti

- Lo **Spazio neutro** è un luogo fisico controllato e sicuro, gestito da professionisti (educatori, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali), dove si svolgono incontri tra genitori e figli in situazioni di fragilità o conflitto familiare. E' un **ambiente protetto** che ha lo scopo di tutelare il benessere del minore e favorire relazioni familiari sane.
- Viene attivato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) quando ci sono difficoltà relazionali, separazioni conflittuali, o rischi per l'integrità psico-fisica del minore
- Non appartiene né al genitore né al bambino
- E' il luogo della continuità e della ripresa della relazione tra genitore e figlio
- È uno spazio di tutela e protezione **per il minore**
- E' uno spazio di osservazione privilegiato della relazione

Dal diritto di visita ai legami familiari

- Convenzione sul diritto del fanciullo art .3 e art.9 « diritto di visita» e «supremo interesse del minore»
- Convenzione europea diritti del minore art 3. «diritto del minore di essere formato e informato e di esprimere la propria opinione»
- Corte Europea «il figlio e il genitore non affidatario hanno il diritto di mantenere e sviluppare i rapporti di fatto anche dopo la rottura dell'unione tra i genitori»
- Legge 54/2006 introduce il tema della bigenitorialità
- Legge 173/2015 continuità degli affetti nei casi di affidamento intra ed eterofamiliari

Quando si attivano?

- Separazioni conflittuali con rifiuto del figlio verso un genitore
- Fratture precoci del rapporto genitoriale
- Limitazioni temporanee della responsabilità genitoriale
- Procedimenti penali per maltrattamenti



Chi li attiva?

- **TRIBUNALE PER I MINORENNI (TM):** situazioni pregiudizievoli per il minore, maltrattamento diretto, maltrattamento in famiglia (violenza assistita), procedimenti limitazione della responsabilità genitoriale e di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
- **TRIBUNALE ORDINARIO (TO):** separazioni coniugali (consensuali o giudiziali), alta conflittualità tra genitori (molto spesso è difficile far emergere o rilevare il pregiudizio verso il minore).

Le richieste della AG sono :

Valutazione stato di salute psicofisica del minore

Valutazione delle competenze genitoriali

Valutazione delle dinamiche familiari



Quali sono le finalità degli incontri protetti?

- Tutela del minore: proteggere il diritto del bambino a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori in un ambiente sicuro.
- Facilitazione della comunicazione: ridurre le tensioni e promuovere un dialogo costruttivo tra le parti
- Supporto alla genitorialità: aiutare i genitori a sviluppare sensibilità, responsabilità e capacità di accoglienza verso i figli
- Ricostruzione (laddove possibile) del legame familiare: favorire il recupero delle relazioni e, quando possibile, arrivare a una gestione autonoma degli incontri.
- Fare una «fotografia» della relazione familiare per A.G. e i Servizi coinvolti.

IL SUPPORTO PEDAGOGICO ALLA GENITORIALITA'

Come esperti pedagogisti

Nella valutazione delle capacità genitoriali, per regolare la frequentazione del minore con entrambi i genitori o eventualmente per escludere dall'affidamento uno o entrambi i genitori, l'esperto dovrà tener conto dei criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che riguardano:

- la funzione di cura e protezione
- la funzione riflessiva
- la funzione empatica/affettiva
- la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale)
- il criterio dell'accesso all'altro genitore.



- Il supporto pedagogico alla **genitorialità** è un intervento volto all'accompagnamento dei genitori che mirano a sciogliere e comprendere meglio la relazione con i propri figli e incontrano difficoltà nel loro *ruolo* genitoriale
- No rimedi pronti
- Il percorso di sostegno pedagogico alla genitorialità si svolge secondo una serie di incontri e colloqui volti a:

Comprendere la domanda e il vissuto dei genitori rispetto la relazione con il proprio figlio/i, al fine di orientarli e sostenerli nel trovare una strategia di aiuto e nel reperire interventi efficaci a seconda della situazione specifica;

Offrire ai genitori gli strumenti e strategie che gli consentano di accrescere le loro capacità relazionali e le loro competenze educative;

Fornire una maggiore comprensione del figlio, accogliere i suoi bisogni, saperli leggere e fornire risposte adeguate allo sviluppo evolutivo del minore.

Ancora...

Aprire una riflessione su sé stessi, sul proprio ruolo genitoriale, trovando spazio per parlare e comprendere i propri vissuti;

Attivare le competenze interne al soggetto e in maniera più allargata nel sistema familiare al fine di favorire un processo di empowerment volto al superamento delle situazioni critiche;

Dare spazio al pensiero per creare in modo cooperativo nuove forme e nuovi pensieri rispetto al proprio agire educativo.

Rispetto alle famiglie vulnerabili è possibile attivare progetti preventivi mirati volti alla presa in carico dell'intero nucleo.



Accompagnamento educativo

Il supporto pedagogico aiuta i genitori a sviluppare competenze educative efficaci e consapevoli per la crescita dei figli.

Principi di rispetto ed empatia

Il rispetto e l'empatia sono fondamentali per creare un ambiente familiare armonioso e favorire relazioni positive.

Promozione delle competenze

Il sostegno pedagogico promuove lo sviluppo delle competenze genitoriali per una gestione efficace della famiglia.

Ruolo del pedagogo nel sostegno ai genitori

Facilitatore del dialogo

Il pedagogo facilita la comunicazione tra genitori e figli per migliorare la comprensione reciproca.

Guida educativa

Offre strumenti educativi per favorire pratiche genitoriali consapevoli e adeguate.

Supporto emotivo

Fornisce sostegno emotivo per affrontare le sfide della genitorialità con serenità.

Sostenere il benessere

Ambiente familiare sereno

Un ambiente familiare sereno favorisce lo sviluppo emotivo positivo e la stabilità per tutti i membri.

Qualità delle relazioni

Migliorare la comunicazione e le relazioni rafforza i legami emotivi nella famiglia.

Benessere emotivo del bambino

Attenzione particolare al benessere emotivo del bambino è fondamentale per la sua crescita sana.

Prevenire e gestire situazioni di disagio

Intervento pedagogico preventivo

Il pedagogo agisce per prevenire situazioni di disagio educative e relazionali in famiglia e comunità.

Gestione delle difficoltà

Aiuta a gestire difficoltà educative e relazionali con soluzioni costruttive e sostenibili per la famiglia.



Quali sono le modalità intervento?



➤ **Consulenze individuali**



➤ **Consulenze di gruppo**



➤ **Incontri formativi**

Dall'assistenzialismo alla progettualità

Progettualità: collaborazione tra professionisti, servizi, scuola e famiglia verso un obiettivo condiviso.

Contestualizzazione: tutelare un minore, evitando la mera colpevolizzazione/vittimizzazione dei genitori, sollecitandone la responsabilizzazione degli stessi.

Tenere presenti le connessioni dei legami familiari e le loro influenze.

Problema → risoluzione → **ASSISTENZIALISMO Passivo**

Problema → riflessione, coinvolgimento → **PROGETTUALITA' Attiva**

- Come ci si approccia a una situazione familiare che vive una situazione di disagio o di crisi?



Dall'assistenzialismo alla progettualità

Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà: collaborazione dei servizi e dei professionisti, intesa come l'intreccio di professionalità, di saperi e competenze che, nel rispetto deontologico, agiscono verso un obiettivo comune.

Importanza del lavoro di rete come supporto nella comprensione delle situazioni , specialmente in quelle complesse

Il lavoro associato e progettuale deve permettere la realizzazione di un **contesto conoscitivo e valutativo** della situazione di criticità per rispondere adeguatamente alle richieste di aiuto.

Livelli di complessità

- Livello culturale: la storia della persona, modello MECA (migrazione, contesto ecologico, organizzazione e ciclo di vita della famiglia)
- Metafora «il cono di luce» : non perdere gli elementi sul fondo della scena e trovare la *porta d'ingresso*.
- Livello dei significati: origine di un comportamento
- Visione trigerazionale: aiuto al minore è aiuto alla famiglia
- Relazione di attaccamento: relazioni precoci minore e adulto riferimento (Bowlby 1989)
- Altre condizioni rilevanti dei genitori: aspetti psicopatologici
- «*Controtransfert traumatico*»: il vissuto che suscita nel professionista l'*incontro* con queste storie di vita.

Il lavoro di rete

Lavorare in rete è indispensabile affinché ci sia uno scambio continuo e accurato tra tutte le professionalità in campo e non si perda di vista:

- ❖ il focus dell'intervento: il minore e il suo nucleo familiare
- ❖ la regia dell'intervento e la titolarità di ogni professionista e/o servizio coinvolto
- ❖ collegamento territorio-servizio
- ❖ si sviluppi un linguaggio comune, comprensibile e condivisibile



Bibliografia

- Dino Mazzei, **"La mediazione familiare il modello simbolico trigenerazionale l'intervento psicosociale"** Raffaello Cortina editore 2002
- P.Watzlwick **" Pragmatica della comunicazione umana"** Astrolabio
- Rossi R **"L'ascolto costruttivo"**, Bologna EDB
- Rumiatì R. Pietroni D. **"La negoziazione"** Milano, Raffaello Cortina
- McLuhan S. , **"Gli strumenti del comunicare"** Milano, Il saggiatore
- Miller W. **« Il colloquio motivazionale »** Erikson
- Scaparro F. **"Etica della mediazione familiare"** Giuffrè, Milano
- P. Watzlawick, **«Pragmatica della comunicazione umana»**, Astrolabio
- Rosa, Turta M. **«La separazione genitoriale manuale operativo rivolto a psicologi avvocati educatori»** Santarcangelo di Roma, Maggioli SpA

- Galimberti «**Il libro dell'emozioni**» Feltrinelli
- Camisasca, Miragoli, Di Blasio «**L'attaccamento modera le reazioni dei bambini esposti al conflitto genitoriale? Verifica di un modello integrato**»
- Oliviero Ferraris «**Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori**» Milano libri
- Cigoli V., Gulotta G. Santi G. «**Separazione divorzio affidamento dei figli**» Giuffrè, Milano
- De Gregorio S.D. «**Il ruolo del minore nella separazione genitoriale**» Franco Angeli, Milano
- Cigoli, Galimberti, Mombelli «**Il legame disperante. Il divorzio come dramma dei genitori e figli.**» Raffaello Cortina
- Val di Longa F. «**La tutela dei Minori nella separazione conflittuale**» Raffaello Cortina, Milano
- «**Prevenire curare la rottura delle relazioni genitori e figli in situazioni di separazione divorzio**» Franco Angeli
- «**Educare alla genitorialità. Manuale operativo a uso formativo e auto formativo per potenziare e sostenere le competenze genitoriali**» Franco Angeli



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Elena Brattini

Pedagogista Clinica,
Formatrice, Counselor
348 2904047
elena.brattini@gmail.com

